DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

che modifica la decisione 85/360/CEE relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia

(92/582/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che, per raggiungere gli obiettivi definiti nella decisione 85/360/CEE [3], si rivela opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita, prolungare di tre anni la durata del piano previsto, in modo da consentire l'attuazione effettiva del nuovo sistema di indagini agricole in Grecia;

considerando che ciò comporta la modifica e il completamento del calendario previsto nell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione precitata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 85/360/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Nell'articolo 3, paragrafo 1, la parte di frase «e interesserà un periodo di otto anni (1986-1993)» è sostituita dal testo seguente: «e interesserà un periodo di undici anni (1986-1996)».

2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 è modificato e completato dal testo seguente:

«1993 — ottavo anno:

— creazione di una base di sondaggio fondata sui risultati del censimento generale dell'agricoltura 1991,

— estensione del telerilevamento all'intero territorio greco e l'isola di Creta;

1994 — nono anno:

attuazione delle sinergie fra l'infrastruttura tecnico-amministrativa centrale e regionale istituita, rispettivamente, dall'Istituto statistico e dal ministero dell'agricoltura nell'esecuzione del programma di indagini effettuate dall'Istituto statistico;

1995 — decimo anno:

collaudo del nuovo sistema per tutta la Grecia;

1996 — undicesimo anno:

verifica e analisi critica dei risultati raggiunti nel corso del primo anno di applicazione effettiva.»

3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia la Repubblica ellenica trasmette alla Commissione ogni anno, nel mese di aprile, i programmi delle azioni da realizzare dal 1994 alla fine del programma.

Il programma delle azioni da realizzare nel 1993 viene comunicato entro la fine di dicembre 1992.»

4) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Nel novembre 1997 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esecuzione del programma e, in particolare, sui risultati ottenuti.»

5) All'articolo 6, paragrafo 1, primo comma il periodo «1991-1993» è sostituito dal periodo «1991-1996».

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. C 273 del 22. 10. 1992, pag. 8.
(2) GU n. C 337 del 21. 12. 1992.
(3) GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 90/386/CEE (GU n. L 190 del 21. 7. 1990, pag. 47).